



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
CROTONE

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO
NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CROTONE

Premessa

1. Scopo del presente regolamento è disciplinare l'esercizio del *servizio integrativo antincendio* nei porti del circondario marittimo di Crotone, sia a bordo delle navi sia a terra. Rimangono ferme le competenze e le prerogative attribuite dalla vigente normativa al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in materia di organizzazione del servizio antincendio nei porti e, in particolare, dalla legge 13 maggio 1940, n. 690.
2. Per *servizio integrativo antincendio* s'intende il servizio di squadre ausiliarie antincendio reso per integrare, ove necessario, l'opera dei Vigili del fuoco.

Articolo 1

Campo di applicazione

1. L'espletamento del *servizio integrativo antincendio* può essere disposto:
 - a) a bordo delle navi, sostanti in porto o in rada;
 - b) a terra, negli ambiti portuali e nelle zone demaniali marittime complementari se limitrofe.
2. L'obbligatorietà del servizio è disposta con ordinanze e regolamenti emanati dall'Autorità marittima.
3. Il *servizio integrativo antincendio* può essere espletato da:
 - a) società, organizzazioni e associazioni, pubbliche o private, autorizzate dall'Autorità marittima ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 850 del 1973 e del presente regolamento; i predetti Soggetti, quando autorizzati, possono pertanto svolgere il *servizio integrativo antincendio* per conto di terzi;
 - b) imprese portuali che intendano avvalersi della facoltà di organizzare il *servizio integrativo antincendio* in auto produzione (ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 272 del 1999) o per conto di terzi.
4. Il *servizio integrativo antincendio* non può essere svolto in forma individuale.

Articolo 2

Autoproduzione del servizio

1. Ferma restando l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, è fatta salva la possibilità di avvalersi, sia a bordo che a terra, dell'autoproduzione di cui all'art. 9 della legge n. 287 del 1990, per l'espletamento del servizio antincendio previsto dall'articolo 8, lettera c), della legge n. 690 del 1940 e dall'articolo 20 della legge n. 850 del 1973, nonché ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 272 del 1999.
2. Nel caso in cui un'Impresa portuale, o il bordo, non intenda svolgere il *servizio di vigilanza antincendio* in regime di autoproduzione, il servizio sarà svolto

esclusivamente dagli altri Soggetti o Imprese portuali autorizzati, di cui al precedente articolo 1, comma 3. E' vietato ad una Impresa portuale l'utilizzo di guardie ai fuochi dipendenti da altra Impresa.

3. Le guardie ai fuochi che operano nell'ambito di un servizio svolto in autoproduzione da un'Impresa portuale, sono alle dipendenze del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Impresa portuale stessa e non possono essere adibite ad altre mansioni o lavori, anche se temporanei, in occasione dell'espletamento del servizio. Il personale, di cui al presente punto, viene iscritto nel registro delle guardie ai fuochi con la qualifica di "*guardia ai fuochi per l'esclusivo servizio di vigilanza antincendio sulle banchine o all'interno del terminal*".

Articolo 3

Imprese portuali ex articolo 16 e/o articolo 18 della legge n. 84 del 1994

1. Quando le Imprese portuali forniscono il *servizio integrativo antincendio* per conto terzi, i lavoratori da occupare in tale attività devono essere distinti da quelli destinati allo svolgimento delle operazioni portuali; agli stessi deve essere applicato il contratto collettivo corrispondente a quello previsto per l'attività in parola (articolo 2070, comma 2, del Codice civile).
2. In ogni caso, ai fini dell'operatività portuale, condizione essenziale per avere / mantenere l'autorizzazione allo svolgimento delle due attività è che le stesse siano svolte dall'Impresa in maniera efficiente, senza ricadute negative sulle prestazioni dell'una e dell'altra.

Articolo 4

Soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 850 del 1973

1. L'esercizio del *servizio integrativo antincendio*, da parte dei Soggetti o delle Imprese portuali di cui all'articolo 1, comma 3, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comandante della Capitaneria di porto di Crotona, su conforme parere del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, una volta accertata la sussistenza di adeguati requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge n. 850 del 1973 e delle norme del presente regolamento.
2. La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere conforme all'allegato 1; l'autorizzazione è valida un anno ed è rinnovabile, a seguito della presentazione, entro il termine di scadenza dell'annualità, della medesima domanda in allegato 1.
3. Il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione sono subordinati al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere sede sociale nel territorio dello Stato e sede operativa nel Circondario marittimo di Crotona;
 - b) garantire, pena la revoca dell'autorizzazione o il mancato rinnovo, un servizio di rintracciabilità fornendo un elenco (che andrà tenuto sempre aggiornato) dei nominativi e relativi recapiti telefonici del personale di volta in volta in servizio per le emergenze;
 - c) mantenere un numero minimo di dotazioni di primo intervento ubicate nelle vicinanze dell'ambito portuale tenendo informata l'Autorità marittima circa la loro allocazione;
 - d) disporre - attraverso un contratto di prestazione d'opera o di lavoro subordinato o altra forma contrattuale pertinente e consentita dall'ordinamento - di un organico, in numero minimo non inferiore a 3 unità (composizione minima di una

squadra di “guardia ai fuochi”), idoneo a svolgere in modo adeguato ed efficiente le singole attività che il Soggetto o Impresa portuale intende esercitare. La composizione dell’organico deve essere riportata in una tabella riepilogativa da allegare alla domanda di autorizzazione;

- e) applicare al personale in servizio il C.C.N.L. vigente per le “guardie ai fuochi”;
 - f) possedere le dotazioni individuali e collettive previste dall’articolo 12;
 - g) essere iscritti nel registro ex articolo 68 del Codice della navigazione tenuto dall’Autorità portuale di Gioia Tauro;
 - h) essere iscritti, ove richiesto dalla tipologia di soggetto collettivo, al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
 - i) possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa posta a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
4. Il venir meno di uno dei suddetti requisiti, comporta la sospensione immediata dell'autorizzazione, fermo restando l'eventuale revoca della medesima, sentiti l’Autorità portuale ed il Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Articolo 5 **Personale addetto**

1. Tutto il personale impiegato nei *servizi integrativi antincendio* per conto terzi, anche quello dipendente da una Impresa portuale, deve essere preventivamente autorizzato. L'autorizzazione, attestante il possesso dell'idoneità soggettiva e della capacità tecnica, di cui all’articolo 20, comma 2, della legge n. 850 del 1973, è rilasciata dall’Autorità marittima, previa presentazione di domanda e superamento di esame.
2. La domanda per l'iscrizione nel registro delle guardie ai fuochi deve essere conforme all'allegato 2; essa può essere presentata dai Soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, anche cumulativamente per conto del personale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), e dovrà pervenire entro il termine stabilito nell'apposito avviso pubblicato periodicamente (due volte l'anno) sul sito della Capitaneria di porto di Crotona.
3. Il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione sono subordinati al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea;
 - b) essere maggiorenni e non aver raggiunto il limite d’età per il trattamento di quiescenza;
 - c) aver assolto gli obblighi scolastici e aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
 - d) avere idoneità psico-fisica, analogamente a quanto viene richiesto per l'iscrizione nel personale volontario discontinuo dei Vigili del Fuoco, accertata dall'Ufficio di sanità marittima o da Ufficiale sanitario di una pubblica amministrazione;
 - e) essere idoneo alla mansione specifica, da documentarsi mediante certificazione di idoneità da parte del medico competente del Soggetto di appartenenza;
 - f) saper nuotare e vogare (requisito accertato secondo i programmi previsti dal D.M. 11 luglio 1931, n. 452 in materia di iscrizione alla Gente di mare). I requisiti s’intendono accertati sia per gli iscritti nelle matricole della Gente di mare, previa presentazione di regolare estratto rilasciato dalla Capitaneria di porto d’iscrizione, sia per coloro che risultano in possesso di abilitazione al salvamento in mare in corso di validità (brevetti rilasciati da Federazioni o Enti riconosciuti);
 - g) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, punto 4, del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

- h) avere frequentato un apposito il corso di formazione per Vigile volontario di 120 ore e superato il relativo esame finale. Dalla frequenza di questo corso è dispensato il personale iscritto negli elenchi del personale discontinuo o volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché il personale non più in servizio presso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che documenti di aver prestato, senza demerito, servizio nel Corpo stesso per almeno 12 mesi negli ultimi 5 anni;
 - i) aver superato l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 6, dinanzi alla Commissione di cui all'articolo 7.
4. Il personale, una volta iscritto nel registro delle guardie ai fuochi, deve svolgere - a cura dei Soggetti o delle Imprese portuali di cui all'articolo 1, comma 3 - una regolare attività di addestramento, consistente:
- a) nel richiamo, a cadenza non superiore a tre mesi, dei principali argomenti teorici previsti nell'ambito del corso iniziale di formazione;
 - b) nello svolgimento, a cadenza non superiore a sei mesi, di esercitazioni pratiche (anche nell'ambito di quelle organizzate periodicamente dall'Autorità marittima) nel corso delle quali simulare le situazioni e gli scenari operativi possibili ed ipotizzabili nell'ambito portuale.
5. Il personale iscritto nel registro delle guardie ai fuochi deve effettuare, ogni tre anni, un corso di aggiornamento per addetti alla sicurezza antincendio e gestione delle emergenze.

Articolo 6 **Esame d'ammissione**

1. L'esame dovrà accertare il possesso di adeguata capacità/conoscenza tecnica, da parte delle aspiranti guardie ai fuochi, in materia di:
- a) nozioni elementari sulla combustione (calore di innesco, combustibile, comburente, temperatura di infiammabilità e di autoaccensione, autocatalisi, etc.);
 - b) classi di incendio ai sensi della normativa CE;
 - c) modalità di estinzione incendi (raffreddamento, allontanamento, soffocamento, anticatalisi);
 - d) sistemi di protezione individuale contro il fuoco (tute, maschere, filtri, respiratori autonomi) ed, in generale, sulle misure di prevenzione e protezione dal rischio incendi;
 - e) buona conoscenza delle varie classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche;
 - f) azioni da intraprendere in caso d'incendio a bordo di una nave o nell'ambito portuale, compresi i vari metodi d'intervento a seconda dei luoghi e dei materiali coinvolti nell'incendio;
 - g) controlli e precauzioni durante le operazioni commerciali e di bunkeraggio di navi con carichi pericolosi;
 - h) controlli e precauzioni durante l'esecuzione di lavori a bordo;
 - i) principali ordinanze che disciplinano le varie attività all'interno del porto di Crotone, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza;
 - j) norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine da idrocarburi;
 - k) conoscenza dei segnali di emergenza a bordo delle navi previsti dalla vigente normativa.
2. L'esame sarà completato da una prova pratica consistente nella descrizione e nell'impiego dei mezzi di estinzione degli incendi ad acqua, schiuma, polvere, CO₂

degli impianti fissi sia a bordo delle navi che a terra e delle attrezzature mobili (estintori portatili a polvere e CO₂; manichette antincendio ad acqua spruzzata) in dotazione alle navi e a terra.

3. Le date degli esami (cadenza semestrale), verranno pubblicate all'albo e sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Crotona, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Articolo 7

Commissione d'esame

1. La Commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica da parte delle aspiranti guardie ai fuochi è nominata con decreto del Comandante della Capitaneria di porto di Crotona ed è composta da:
 - a) Comandante della Capitaneria di porto o Ufficiale superiore suo delegato, presidente;
 - b) Comandante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Crotona o Funzionario tecnico dell'area operativa da questi designato, membro;
 - c) Consulente chimico del porto di Crotona o sostituto designato dall'Associazione di categoria, membro;
 - d) le funzioni di segretario saranno svolte da un Ufficiale/Sottufficiale della Capitaneria di porto, senza diritto di voto.
2. La Commissione delibera a maggioranza.

Articolo 8

Iscrizione nel registro delle guardie ai fuochi

1. A seguito del superamento dell'esame di cui all'articolo 6, il candidato viene iscritto nel registro delle "guardie ai fuochi".
2. All'atto dell'iscrizione, la Capitaneria di porto rilascia all'interessato una tessera di riconoscimento numerata, contenente la fotografia dell'interessato e le generalità complete.
3. In caso di perdita o di distruzione della tessera, la Capitaneria di porto rilascia un duplicato facendone menzione nella nuova tessera. Se la tessera smarrita è, in seguito ritrovata, la Capitaneria di porto la ritira e l'annulla annotandovi la ragione dell'annullamento. Una nuova tessera di riconoscimento viene anche rilasciata allorché la precedente sia resa inservibile; in tal caso la precedente viene annullata.

Articolo 9

Cancellazione dal registro delle guardie ai fuochi

La cancellazione delle guardie ai fuochi dall'apposito registro avviene:

- a) a domanda;
- b) per decesso;
- c) per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- d) per gravi motivi disciplinari (articolo 1255 del Codice della navigazione);
- e) per raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla legge;
- f) per mancata effettuazione delle attività addestrative e del corso di aggiornamento di cui all'art. 5, commi 4 e 5, che precede.

Articolo 10

Espletamento del servizio

1. Il servizio *integrativo antincendio* deve essere espletato per turni di guardia, in modo

tale da assicurare una continua sorveglianza per tutta la durata delle operazioni per le quali lo stesso è necessario.

2. I Soggetti e le Imprese portuali autorizzati, devono assicurare turni di lavoro e di riposo adeguati in relazione alla tipologia/durata del servizio svolto e, comunque, rispettosi delle pertinenti norme in materia di sicurezza e lavoro.
3. Le guardie ai fuochi hanno libero accesso in porto e sulle navi ove devono operare. A tal fine, sono munite del badge di accesso all'area portuale (rilasciato dall'Autorità portuale di Gioia Tauro), da esibire a richiesta delle Autorità. L'uso improprio dello stesso costituisce abuso. I trasgressori sono perseguiti a norma di legge e, nei casi più gravi, cancellati dal registro delle guardie ai fuochi.
4. Le guardie ai fuochi sono tenute ad intervenire, su richiesta dell'Autorità marittima, per far fronte ad eventuali necessità concernenti la sicurezza delle navi e delle aree portuali.
5. Le tariffe massime delle varie prestazioni del *servizio integrativo antincendio* devono essere preventivamente comunicate alla Capitaneria di porto, al pari delle successive variazioni, dai Soggetti e dalle Imprese portuali di cui all'articolo 1, comma 3. Le tariffe sono comprensive di oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e di quant'altro dovuto dal richiedente il servizio. I compensi sono liquidati dal destinatario della prestazione dietro presentazione di regolare documento commerciale.
6. La richiesta e l'assegnazione delle guardie ai fuochi deve avvenire con sufficiente anticipo sull'orario d'inizio delle operazioni portuali / bunkeraggi / lavori con fiamma, in modo tale da consentire un'adeguata pianificazione del servizio.

Articolo 11

Dotazioni collettive ed individuali

1. I Soggetti e le Imprese portuali di cui all'articolo 1, comma 3, durante l'intero periodo di espletamento del *servizio integrativo antincendio*, devono dotare ciascuna guardia ai fuochi delle sottoelencate dotazioni di tipo individuale, conformi alle vigenti normative, che devono essere sempre mantenute in ottimo stato di conservazione ed efficienza (tutti i capi di abbigliamento, comprese le calzature, dovranno essere di tipo antistatico):
 - a) divisa prescelta dalla Società/Associazione avente le seguenti caratteristiche:
 - indicazione della Società/Associazione di appartenenza;
 - mostrine rosse sui risvolti dei colletti, delle camicie, dei giubbotti e dei pastrani;
 - sul lato sinistro anteriore del giubbotto o della camicia e sull'elmetto protettivo in plastica di colore rosso, tipo rigido, dovrà essere applicato un fregio costituito da due ancore incrociate sormontate da una fiamma di colore giallorosso;
 - le calzature dovranno essere senza chiodi o con soles di gomma;
 - b) indumenti ignifughi;
 - c) guanti di protezione;
 - d) lampada elettrica di sicurezza antideflagrante;
 - e) elmetto rigido con visiera;
 - f) completo (giacca e pantaloni) protettivo dal calore radiante e/o da getti di vapore;
 - g) cintura di sicurezza con piccozza e completa dei sistemi di trattenuta;
 - h) stivali antinfortunistici;
 - i) maschera antigas con filtri universali;
 - j) torcia elettrica antideflagrante;
 - k) radio VHF/FM portatile antideflagrante munita almeno dei canali, 10, 12, 14, 16 e 22;

- l) ogni altro dispositivo di protezione che il datore di lavoro, sulla base del documento di valutazione dei rischi, riterrà necessario adottare.
2. I Soggetti e le Imprese portuali di cui all'articolo 1, comma 3, per ottenere e mantenere l'autorizzazione all'esercizio del *servizio integrativo antincendio*, devono avere la disponibilità delle sottoelencate dotazioni di tipo collettivo, conformi alle vigenti normative, che dovranno essere sempre mantenute in ottimo stato di efficienza e pronte all'uso, ferma restando la necessità di dotarsi di tutte le altre eventuali attrezzature richieste in relazione ai particolari servizi espletati:
- a) 2 tute termoriflettenti;
 - b) 2 coperte termoriflettenti;
 - c) apparecchi di respirazione autonoma a ciclo aperto; la dotazione dovrà risultare corrispondente al numero massimo di unità contemporaneamente impiegate sui diversi servizi espletati o espletabili;
 - d) manichette con raccordi unificati in numero tale da realizzare un minimo di 200 metri di stendimento antincendio e 2 riduttori per bocche antincendio non unificate;
 - e) 2 lance a getto variabile UNI 45 con raccordo;
 - f) maschere a pieno facciale con filtri universali e congrua riserva per la protezione dei gas, vapori, e principali agenti tossici;
 - g) 2 estintori portatili a polvere chimica da 9 kg, di tipo omologato;
 - h) 2 estintori portatili a CO₂, di tipo omologato;
 - i) 1 estintore carrellato a polvere da 50 kg;
 - j) cordini di salvataggio resistenti al fuoco, in numero corrispondente agli operatori dipendenti e congrua riserva;
 - k) 1 motopompa barellabile autoadescante (60 m³/ora prevalenza 10 metri o superiore);
 - l) 1 cesoia con impugnatura isolante e guanti isolanti (15.000V);
 - m) 2 tute antiacido complete;
 - n) transenne e segnaletica monitoria (divieto di accesso);
 - o) 1 cassetta di pronto soccorso secondo Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15 luglio 2003;
 - p) 1 veicolo idoneo a trasportare tutte le predette dotazioni;
 - q) 1 autobotte d'acqua di capacità utile a gestire un eventuale primo intervento in caso d'incendio e, comunque, di capacità non inferiore a 30 m³ (questa quale dotazione suppletiva alla riserva dell'impianto idrico di protezione delle banchine n. 14 e 15 del porto di Crotona);
 - r) ogni altro dispositivo di protezione che il datore di lavoro, sulla base del documento di valutazione dei rischi, riterrà necessario adottare.
3. Tutti i capi di abbigliamento, comprese le calzature, devono essere di tipo antistatico, conformi alle norme di marcatura CE e normativa antinfortunistica vigenti;
4. Su richiesta delle Autorità preposte, le dotazioni sopra elencate, possono subire variazioni e devono essere adeguate alle eventuali nuove esigenze di traffico, pena la decadenza dall'autorizzazione.

Articolo 12

Comportamento in servizio

1. La guardia ai fuochi, quando in servizio, è tenuta a:
- a) indossare le dotazioni individuali di cui all'articolo 11, comma 1, necessarie / occorrenti / previste in relazione alla tipologia di attività svolta, del rischio connesso e delle misure di prevenzione e protezione richieste nel rispetto delle norme/procedure prescritte nel documento di valutazione dei rischi e, per le

- Imprese portuali, nel piano delle misure per la gestione delle merci pericolose e per l'emergenza, per le finalità prescritte dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) non utilizzare né portare al seguito, durante l'espletamento del servizio, apparecchi di telefonia mobile o elettronici in genere;
 - c) avere con sé il tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Autorità marittima;
 - d) presentarsi al Comandante / Ufficiale di guardia della nave, prima e dopo il servizio;
 - e) rispettare, se il servizio viene svolto a bordo, il regolamento di bordo;
 - f) mantenere un contegno serio, corretto e responsabile;
 - g) svolgere scrupolosamente i compiti assegnatigli;
 - h) prestare servizio sino a ultimazione dei lavori e, qualora gli stessi dovessero continuare oltre il suo turno, non prima di essere stato rilevato dalla guardia ai fuochi subentrante, alla quale dovrà passare tutte le consegne sul servizio da svolgere;
 - i) non rimanere a bordo delle navi, qualora queste uscissero dall'ambito portuale, a meno che non sia espressamente autorizzata dalla Capitaneria di porto;
 - j) riferire subito all'Ufficiale di guardia della nave eventuali inconvenienti rilevati e, qualora gli stessi non siano prontamente eliminati, a informarne la Capitaneria di porto a mezzo radio VHF (canali 14 o 16);
 - k) segnalare immediatamente alla Capitaneria di porto qualsiasi fatto od azione che possa compromettere la sicurezza delle navi o degli impianti a terra. In tal caso, il capo squadra dovrà redigere un esauriente rapporto, che dovrà essere prontamente recapitato alla Capitaneria di porto.
2. Per ogni squadra deve essere designato un responsabile del servizio il quale risponde, unitamente al Soggetto o Impresa portuale autorizzati da cui dipende, del corretto espletamento del servizio e del corretto uso di tutte le attrezzature e dotazioni necessarie in relazione al particolare tipo di intervento.
3. Il personale di guardia ai fuochi, nell'espletamento del servizio, è soggetto alla vigilanza dell'Autorità marittima, dei Vigili del fuoco, dell'A.S.L – S.P.I.S.A.L. nonché degli Ufficiali/Agenti di polizia giudiziaria, competenti a mente della normativa vigente.

Articolo 13

Doveri dei Soggetti e delle Imprese portuali autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 3.

1. I Soggetti e le Imprese portuali autorizzati all'espletamento del *servizio integrativo antincendio* devono garantire la manutenzione delle attrezzature di cui all'articolo 11, nonché il mantenimento dell'idoneità tecnica del rispettivo personale di guardia ai fuochi, mediante attuazione di programmi di formazione e di manutenzione conformi al decreto ministeriale 10 marzo 1998.
2. I medesimi Soggetti e Imprese portuali devono istituire uno specifico "*registro del servizio integrativo antincendio*", vidimato dall'Autorità marittima preliminarmente all'avvio dell'attività e, successivamente, annualmente in occasione del rinnovo dell'autorizzazione, nel quale andranno annotati:
 - i nominativi del personale che opera come guardia ai fuochi e gli estremi della rispettiva iscrizione nel registro delle guardie ai fuochi;
 - i servizi effettuati e gli eventuali inconvenienti occorsi durante l'esecuzione dei servizi stessi, con menzione e rinvio ad eventuali rapporti di servizio redatti in caso di eventi straordinari e/o incidenti ed estremi della relativa comunicazione dei fatti all'Autorità marittima;
 - orari individuali di inizio e termine dei turni di servizio e avvicendamento del

- personale;
 - attività di addestramento ed esercitativa di cui all'articolo 5, comma 4, nonché i corsi, a cadenza triennale, di cui all'articolo 5, comma 5.
3. Il predetto registro deve essere tenuto anche dalle Imprese portuali che operino solo per conto proprio, e deve essere vistato con regolarità dal Responsabile del servizio ed esibito, ogni qualvolta richiesto, alla Capitaneria di porto la quale si riserva di chiederne in ogni momento un estratto.

Articolo 14

Regolamentazione interna del servizio

1. I responsabili dei Soggetti e delle Imprese portuali autorizzati, di cui all'articolo 1, comma 3, in ottemperanza alle norme di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e del decreto legislativo n. 272 del 1999, prima di intraprendere l'attività di cui al presente regolamento, dovranno redigere piani operativi interni – di cui una copia dovrà essere consegnata alla Autorità marittima - che saranno oggetto di valutazione tecnica da parte della Capitaneria di porto, sentito il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, e dai quali risultino chiaramente:
- a) nominativo e generalità complete del responsabile organizzativo del Soggetto autorizzato, unitamente al recapito di telefonia fissa e mobile del medesimo;
 - b) elenco del personale, completo di numero d'iscrizione nel registro delle guardie ai fuochi e specializzazioni possedute;
 - c) dotazioni collettive e individuali a disposizione delle guardie ai fuochi;
 - d) elenco e caratteristiche delle apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione;
 - e) elenco degli impianti/attrezzature mobili e barellabili antincendio con relative caratteristiche, capacità, autonomia d'impiego, comprese le scadenze delle visite tecniche periodiche;
 - f) modalità di svolgimento del servizio (turnazioni, redazione dei rapporti, divise da indossare, targhette di riconoscimento, utilizzo delle dotazioni individuali e collettive, previsioni di rischi, etc.);
 - g) comportamento da tenere in servizio e obblighi da assolvere;
 - h) procedure per la gestione delle emergenze connesse allo svolgimento di tutte le attività svolte;
 - i) tenuta e conservazione, a cura del Responsabile organizzativo della Società, del registro di cui all'articolo 13;
 - j) modalità di compilazione di rapporti di servizio con particolare riferimento ad eventuali eventi straordinari e/o incidenti occorsi durante lo svolgimento delle attività e modalità per la comunicazione dei fatti all'Autorità marittima.
2. Le Imprese portuali, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, che prescrivono l'obbligo in capo ai datori di lavoro della redazione del documento di valutazione dei rischi, redigono, in aggiunta, il piano delle misure per la gestione delle merci pericolose e per l'emergenza - una copia del quale deve essere consegnata alla Autorità marittima - all'interno del quale devono risultare chiaramente le stesse informazioni di cui al precedente comma 1.
3. Qualora lungo la banchina o all'interno dell'area in concessione ad una Impresa portuale il servizio fosse svolto non in autoproduzione bensì a cura di altri Soggetti o Imprese portuali autorizzati, le Imprese concessionarie hanno l'obbligo di fornire alle guardie ai fuochi dipendenti dai suddetti Soggetti o Imprese portuali, un'adeguata informazione o formazione sul piano stesso.

Articolo 15

Servizio a bordo delle navi per lavori con uso di fiamma

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza n. 1/2010 del 14.1.2010 e che il *servizio integrativo antincendio* è riservato al personale contrattualizzato dai Soggetti o Imprese portuali autorizzati, e fermo restando altresì la possibilità, per il Comandante della nave, di impiegare personale facente parte dell'equipaggio, purché qualificato ed idoneo (previa presentazione, all'Autorità marittima dell'idonea documentazione: piani antincendio della nave, certificati STCW attestanti che il personale da impiegare nella sorveglianza ha effettuato il corso antincendio di base, elenco del materiale di protezione antincendio individuale disponibile), l'Autorità marittima si riserva di obbligare la nave ad usufruire del *servizio integrativo antincendio* espletato da terzi, nei seguenti casi:
 - a) se ritenuto opportuno in base ad analisi di valutazione dei rischi connessi ai lavori da effettuare;
 - b) se disposto espressamente dal Chimico del porto nel "Certificato di non pericolosità";
 - c) se richiesto dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco sulla base della valutazione del rischio di competenza del Comando medesimo.

Articolo 16

Sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 4

1. In caso di accertate violazioni delle presenti disposizioni, oltre alle previste sanzioni, può essere disposta l'immediata sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, fino all'avvenuta regolarizzazione delle condizioni di esercizio del servizio.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di perdita dei requisiti per il rilascio, ovvero per gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni del presente regolamento. Costituisce sempre grave inosservanza qualsiasi violazione inerente la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, così come il mancato rispetto delle norme di legge e della contrattazione collettiva sindacale inerenti all'impiego del personale, relativamente ad orari di lavoro e fruizione del riposo.

Allegato 1

NR. 1 bollo assolto in modo virtuale autorizzazione Agenzia delle Entrate di _____ nr. _____ del _____
Ovvero, ove impossibilitati, bollo in formato cartaceo.

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica
via Miscello da Ripe n. 5 – 88900 Crotona (KR)
cp-crotone@pec.mit.gov.it

Il/la sottoscritto/a _____

legale rappresentante della Società/Associazione/Ditta _____

con sede legale in _____

Provincia di _____

in via _____

n. _____

CAP _____

Codice Fiscale/ partita IVA _____

Telefono _____

Fax _____

e-mail _____

CHIEDE

L'autorizzazione **Il rinnovo dell'autorizzazione** a svolgere *servizio integrativo antincendio* nell'ambito del Circondario marittimo di Crotona, ai sensi del *Regolamento per il servizio integrativo antincendio nei porti del circondario marittimo di Crotona* vigente.

A tal fine, comunica di:

- avere la sede sociale nel territorio dello Stato e sede operativa nel Circondario marittimo di Crotona;
- garantire un servizio di rintracciabilità con la Capitaneria di porto di Crotona (h24), fornendo un elenco sempre aggiornato dei nominativi e relativi recapiti telefonici del personale di volta in volta in servizio per le emergenze;
- mantenere un numero minimo di dotazioni di primo intervento ubicate nelle vicinanze dell'ambito portuale tenendo informata l'Autorità marittima circa la loro allocazione;
- disporre di un organico - secondo quanto precisato dall'art. 4, comma 3, lettera d), del "*Regolamento per il servizio integrativo antincendio nei porti del circondario marittimo di Crotona*" - in numero minimo non inferiore a 3 unità, idoneo a svolgere in modo adeguato ed efficiente le singole attività riportate nell'allegata tabella riepilogativa, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 5;
- assicurare turni di lavoro e di riposo adeguati in relazione alla tipologia/durata del servizio svolto e comunque rispettosi delle pertinenti norme in materia di sicurezza e lavoro; il numero del personale dipendente dalla Società è idoneo a soddisfare le esigenze operative di un servizio adeguato ed efficiente;
- applicare al personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "guardie ai fuochi";
- essere in possesso di dotazioni individuali e collettive previste dall'ordinanza in vigore;
- essere iscritta nel registro ex articolo 68 del Codice della Navigazione ovvero di aver presentato istanza di iscrizione;
- essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Crotona.

ALLEGA

1. dichiarazione sostitutiva della iscrizione alla C.C.I.A.A. (annesso A);
2. documentazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ovvero D.Lgs. 272/99 ove applicabile, e precisamente:
 - valutazione dei rischi, in cui risultino annoverate le attività per le quali si richiede l'autorizzazione;
 - dichiarazione sostitutiva (annesso B) attestante l'adeguamento alla pertinente normativa di sicurezza e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Crotona, lì _____

IL RICHIEDENTE

Allegato 2

NR. 1 bollo assolto in modo virtuale autorizzazione Agenzia delle Entrate di _____ nr. _____ del _____
Ovvero, ove impossibilitati, bollo in formato cartaceo.

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica
via Miscello da Ripe n. 5 – 88900 Crotona (KR)
cp-crotone@pec.mit.gov.it

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ () il _____
residente a _____ () via _____ n. _____ CAP _____
codice fiscale _____ n. telefono _____ email/pec _____

CHIEDE

di essere ammesso/a all'esame di cui all'articolo 5 del "Regolamento per il servizio integrativo antincendio nei porti del circondario marittimo di Crotona" e, in caso di esito favorevole dello stesso,

CHIEDE

di essere iscritto/a nel *Registro delle guardie ai fuochi* tenuto da codesta Capitaneria di Porto.

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', DI

- a) avere cittadinanza italiana (o _____, Paese membro dell'Unione Europea);
- b) aver assolto gli obblighi scolastici e conseguito il seguente titolo di studio: _____
- c) avere idoneità psico-fisica (analogamente a quanto viene richiesto per l'iscrizione nel personale volontario discontinuo dei Vigili del fuoco) accertata: dall'Ufficio di sanità marittima di _____; o, in alternativa: da Ufficiale sanitario di una pubblica amministrazione, e ne **allega** la relativa certificazione;
- d) saper nuotare e vogare; a tal proposito **allega**: certificato di nuoto e voga rilasciato da _____ o, in alternativa: estratto di iscrizione nelle matricole della Gente di mare di _____; o, in alternativa: copia della abilitazione al salvamento in mare, rilasciata da _____;
- e) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, punto 4, del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- f) avere frequentato apposito corso di formazione per Vigile volontario di 120 ore e superato il relativo esame finale; o, in alternativa: essere iscritto negli elenchi del personale discontinuo o volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; o, in alternativa: aver prestato servizio presso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, senza demerito, per almeno 12 mesi negli ultimi 5 anni.

_____, li _____

Il/La richiedente/dichiarante

Annexo A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Il/la sottoscritto/a	nato/a	() il
residente a	() via	n. CAP
codice fiscale	n. telefono	email/pec

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di essere il legale rappresentante/titolare della soc./ditta _____ con sede legale in _____ () , via _____ n. _____ CAP _____; telefono n. _____ fax n. _____ email/Pec _____ codice fiscale/partita IVA: _____; iscrizione al n. _____ del Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____ dalla data del ____/____/____; numero repertorio economico amministrativo _____;
- che l'amministrazione è affidata a:
 - _____ nato a _____ () il _____ residente a: _____ () via _____ n. _____ nominato il _____ fino al _____ con i poteri di: ⁽¹⁾ _____
 - _____ nato a _____ () il _____ residente a: _____ () via _____ n. _____ nominato il _____ fino al _____ con i poteri di: ⁽¹⁾ _____
 - _____ nato a _____ () il _____ residente a: _____ () via _____ n. _____ nominato il _____ fino al _____ con i poteri di: ⁽¹⁾ _____
 - _____ nato a _____ () il _____ residente a: _____ () via _____ n. _____ nominato il _____ fino al _____ con i poteri di: ⁽¹⁾ _____
- che la Società è regolarmente costituita, che non versa in stato di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel quinquennio precedente ovvero nel periodo inter- corrente tra la data di costituzione, se posteriore, e la data della presente dichiarazione sostitutiva.

IL DICHIARANTE

(luogo, data)

(firma per esteso)

(1) Indicare:

- se trattasi di ditta individuale: il titolare;
- se trattasi di S.n.c.: i soci;
- se trattasi S.a.s.: gli accomandatari;
- se trattasi di S.r.l., S.p.a. o Società cooperative: l'amministratore unico o tutti i componenti il consiglio di amministrazione (Presidente - Vice Presidente - Consiglieri);

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le dichiarazioni sostitutive contenute nel presente modulo sono utilizzate ai seguenti fini:

Rilascio autorizzazione a svolgere il servizio *integrativo antincendio*

Il sottoscritto, edotto dei diritti di cui è titolare ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 196/2003 in relazione all'accesso ai propri dati personali eventualmente detenuti da codesta Autorità Marittima,

DICHIARA

a norma dell'art. 23 del decreto legislativo stesso di accettare che:

- i dati personali, la cui raccolta è dovuta per legge ovvero autorizzata dal sottoscritto, possano essere oggetto di trattamento;
- l'Autorità marittima possa comunicare a terzi soggetti pubblici i dati di cui trattasi quando ciò sia previsto da norme di legge o regolamento ovvero nei casi in cui ciò risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

altro:

.....li.....

.....

(Firma)

Annesso B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Il/la sottoscritto/a	nato/a	() il
residente a	() via	n. CAP
codice fiscale	n. telefono	email/pec

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui al d.lgs. 81/2008 e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati;
- di aver valutato i rischi per la sicurezza e per la salute di tutti i lavoratori, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro;
- di ottemperare ai decreti legislativi 271/99 e 272/99 (ove applicabili) ed all'intera normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

Il sottoscritto dichiara inoltre, all'esito della valutazione:

- a) di aver individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale ove necessari;
- b) di aver programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

_____ nato a _____ () il _____

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

_____ nato a _____ () il _____

altro:

IL DICHIARANTE

(luogo, data)

(firma per esteso)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le dichiarazioni sostitutive contenute nel presente modulo sono utilizzate ai seguenti fini:

Rilascio autorizzazione a svolgere il servizio *integrativo antincendio*

Il sottoscritto, edotto dei diritti di cui è titolare ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 196/2003 in relazione all'accesso ai propri dati personali eventualmente detenuti da codesta Autorità Marittima,

DICHIARA

a norma dell'art. 23 del decreto legislativo stesso di accettare che:

- i dati personali, la cui raccolta è dovuta per legge ovvero autorizzata dal sottoscritto, possano essere oggetto di trattamento;
- l'Autorità marittima possa comunicare a terzi soggetti pubblici i dati di cui trattasi quando ciò sia previsto da norme di legge o regolamento ovvero nei casi in cui ciò risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

altro:

.....li.....

.....

(Firma)

